



INDENNITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE E CRITERI DI DETERMINAZIONE

in vigore per le domande presentate dal 1° giugno 2017

SPESE DI AVVIO

€ 48,80 (IVA compresa)* per controversie di valore fino a € 250.000,00

€ 97,60 (IVA compresa)* per controversie di valore superiore

Le spese di avvio sono dovute per la partecipazione al primo incontro.

SPESE DI REGISTRAZIONE E GESTIONE

€ 12,20 (IVA compresa)* per controversie di valore fino a € 250.000,00:

Le spese di registrazione e gestione sono forfettariamente stabilite a copertura delle spese vive sostenute dall'Organismo per l'attività di istruzione del procedimento (verifica domanda o adesione e documentazione allegata), registrazione in banca dati, redazione e invio comunicazioni via posta elettronica.

VERSAMENTO DELLE SPESE DI REGISTRAZIONE E GESTIONE

Le spese di registrazione e gestione sono dovute **solo se il deposito della domanda o dell'adesione avviene a mani, via fax, mail o pec**. Non sono dovute se le parti provvedono al deposito della domanda o dell'adesione tramite applicativo informatico ConciliaCamera, allegando tutta la documentazione richiesta.

Le spese di registrazione e gestione NON sono dovute per le mediazioni obbligatorie in materia di **energia elettrica e gas**.

Le spese di avvio e le spese di registrazione e gestione NON comprendono la gestione di:

- istanze di rinvio degli incontri presentate all'Organismo;
- incontri di mediazione con mezzi di comunicazione a distanza.

Le spese di avvio e le spese di registrazione e gestione devono essere versate dalla parte istante **al deposito della domanda** e dalla parte chiamata in mediazione **al momento della sua adesione al procedimento**.

In aggiunta alle spese di avvio, di registrazione e gestione, sono in ogni caso dovute, a titolo di

SPESE DI SPEDIZIONE,

€ 12,20 (IVA compresa)*



per ciascuna parte della quale non venga fornito alla Segreteria, nella domanda di mediazione, un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e/o per la quale si renda necessario procedere, anche successivamente alla prima convocazione, ad effettuare le comunicazioni a mezzo raccomandata a.r.. Le spese di spedizione sono dovute dalla parte istante al deposito della domanda e dalla parte che richiede una nuova convocazione, anche successivamente al deposito della domanda.

ed a titolo di

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

€ 42,70 (IVA compresa)*

le spese per le seguenti attività ulteriori a carico dell'Organismo:

- 1) gestione di istanze di rinvio del primo incontro per qualsiasi motivo presentate all'Organismo;
- 2) gestione di istanze di rinvio di incontri successivi al primo presentate all'Organismo;
- 3) gestione degli incontri di mediazione con mezzi di comunicazione a distanza.

MODALITA' DI INOLTRO DELLE ISTANZE DI RINVIO

Il rinvio dei primi incontri e degli incontri successivi al primo può essere richiesto solo in caso di valido e giustificato motivo debitamente documentato.

La parte invitata in mediazione può chiedere un rinvio del primo incontro solo dopo aver aderito formalmente alla procedura di mediazione mediante la compilazione del modulo di adesione e solo previo versamento delle spese di avvio e di registrazione e gestione (se dovute) e delle spese di amministrazione.

Le richieste di rinvio verranno gestite dalla Segreteria solo se accompagnate dall'attestazione del versamento delle spese di amministrazione.

La Segreteria si riserva di non gestire richieste di rinvio che pervengano con un preavviso inferiore a due giorni lavorativi rispetto alla data fissata per l'incontro.

Sono altresì a carico delle parti le ulteriori spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura.

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

Le spese di avvio sono autonome e distinte dalle spese di mediazione e sono dovute in aggiunta a quest'ultime.

**SPESE DI MEDIAZIONE**

Valore della lite	Spese di avvio <i>(per domande / adesioni depositate con ConciliaCamera e per mediazioni in materia di energia elettrica e gas)</i>	Spese di avvio/ registrazione e gestione <i>(per domande/ adesioni depositate a mani, via fax, mail o pec)</i>	Spese di mediazione		Maggiorazione in caso di accordo o di formulazione della proposta
			MEDIAZIONE OBBLIGATORIA <i>(materie di cui all'art. 5 c. 1 bis D.Lgs. 28/2010), DELEGATA e in materia di ENERGIA ELETTRICA E GAS</i>	MEDIAZIONE VOLONTARIA	
Per ciascuna parte					
Fino a € 1.000,00	€ 48,80	€ 61,00	€ 52,86	€ 79,30	€ 15,86
da € 1.001,00 a € 5.000,00			€ 105,74	€ 158,60	€ 31,72
da € 5.001,00 a € 10.000,00			€ 195,20	€ 292,80	€ 58,56
da € 10.001,00 a € 25.000,00			€ 292,80	€ 439,20	€ 87,84
da € 25.001,00 a € 50.000,00			€ 488,00	€ 732,00	€ 146,40
da € 50.001,00 a € 250.000,00			€ 813,34	€ 1.220,00	€ 244,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 97,60	€ 97,60	€ 1.220,00	€ 2.440,00	€ 488,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00			€ 2.318,00	€ 4.636,00	€ 927,20
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00			€ 3.172,00	€ 6.344,00	€ 1.268,80
oltre € 5.000.000,00			€ 5.612,00	€ 11.224,00	€ 2.244,80

*Se dovuta. Gli Enti Pubblici che partecipano a procedure di Mediazione devono versare l'IVA direttamente all'Erario e pagare, alla Camera di Commercio, gli importi suddetti su base imponibile; la Camera di Commercio emetterà fattura per l'intero importo (art. 17-ter DPR 633/72).

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile dell'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000,00 e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore della controversia risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento in caso di effettivo avvio della mediazione dopo il primo incontro o di raggiungimento di accordo all'esito del primo incontro. Nel primo caso, le spese di mediazione devono essere corrisposte per



intero prima del successivo incontro di mediazione. In caso di raggiungimento di accordo al primo incontro, le spese di mediazione devono essere in ogni caso corrisposte prima del rilascio del verbale di accordo. Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro.

Modalità di pagamento

a) con bonifico bancario intestato alla Camera di Commercio di Verona, presso Banco BPM Agenzia 1 - Corso Porta Nuova 4 - 37122 Verona - codice iban **IT 69 F 05034 1170200000002063**, indicando come causale “spese di avvio/registrazione e gestione e di spedizione o spese di mediazione per procedura xxx // yyy”.

Si prega altresì di indicare il codice fiscale del soggetto o dei soggetti a cui si vuole venga intestata la relativa fattura.

b) con **bollettino di conto corrente postale n. 212373** intestato a Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96 – 37122 Verona, indicando come causale “spese di avvio/registrazione e gestione e di spedizione o spese di mediazione per procedura xxx // yyy”.

Si prega altresì di indicare il codice fiscale del soggetto o dei soggetti a cui si vuole venga intestata la relativa fattura

c) con **bancomat** presso l’Ufficio Mediazione e Arbitrato della CCIAA di Verona.

Nota Bene: Per il riconoscimento del **credito d’imposta** previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 28/2010, è necessario che la fattura emessa sia intestata alla parte della mediazione che intende usufruirne.

In caso di **formulazione di una proposta** o di raggiungimento di un **accordo di conciliazione** l’importo delle spese di mediazione è umentato del 20% rispetto all’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione, come determinato dalla tabella A del decreto ministeriale 180/2010 e successive modifiche e integrazioni. L’aumento non si applica in caso di mediazione obbligatoria in materia di energia elettrica e gas.

Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari.

Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.